

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1276

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1993

---

Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986,  
n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle  
risorse geotermiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, propone al Parlamento di modificare e integrare la legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

Tale legge, all'articolo 17, stabilisce tra l'altro i contributi che l'ENEL, soggetto utilizzatore della risorsa geotermica, è tenuto a corrispondere agli enti locali e alla regione.

Per i comuni dove esistono campi geotermici coltivati questo contributo è stabilito nella misura di 0,5 lire per kilowatt/ora di energia prodotta dai campi geotermici per mezzo degli impianti esistenti e si incrementa con l'energia prodotta dai nuovi impianti che entreranno in esercizio. Per la regione il contributo è previsto sempre nella misura di 0,5 lire per kilowatt/ora di energia prodotta nei campi geotermici regionali, ma con l'inciso «ancorchè prodotta da impianti in funzione dopo il 31 dicembre 1980».

Non si riconoscono quindi al fine del contributo i kilowatt/ora prodotti da impianti precedenti a quella data.

Ci sembra giusto nell'ambito di questa premessa riproporre con un disegno di legge di iniziativa regionale le motivazioni e l'obiettivo che indussero già nel 1988 questo Consiglio regionale ad inoltrare al Parlamento una richiesta di modifica della

legge per riconoscere l'erogazione dei contributi alla regione anche per l'energia prodotta dagli impianti già in funzione prima del 31 dicembre 1980 (vedi atto Camera n. 3428, X legislatura).

Al di là di questa riproposizione di modifica della legge, occorre però sottolineare che in questi sei anni di gestione della legge stessa abbiamo assistito alla riduzione nei fatti di una fonte di finanziamento che non è rapportata alla dinamica del costo della vita. Soprattutto è emersa in maniera lampante la sproporzione tra l'esiguità di questi finanziamenti e la realizzazione di quegli interventi di miglioramento e di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche che la stessa legge n. 896 indica quali obiettivi ai quali finalizzare i contributi finanziari.

Appare quindi coerente e necessaria la proposta di modifica dell'articolo 17 della legge n. 896 del 1986 che come Consiglio regionale avanziamo per portare dall'attuale 0,5 a 1 lira per kilowatt/ora prodotto il finanziamento, agganciandolo contemporaneamente all'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il presente disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 maggio 1993, con la maggioranza richiesta dall'articolo 15 dello statuto della regione Toscana.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* 1 lira per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

*b)* 1 lira per ogni Kwh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione».

2. I contributi, in ragione di 1 lira per ogni Kwh, spettanti ai comuni e alle regioni geotermici, sono incrementati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).